

LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO (C.D. SHARING) DI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA, DI CUI ALL'ART. 2 C.3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 229 DEL 4 GIUGNO 2019 (cd. MONOPATTINI), ED EX ART. 1 COMMI 75, 75 BIS, 75 TER, 75 QUATER, 75 QUINTES, 75 SEXIES E 75 SEPTIES DELLA LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE N.8 DEL 28 FEBBRAIO 2020 E DALLA LEGGE N.156 DEL 9 NOVEMBRE 2021

1. Premessa

Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020 e successivamente dalla legge n.156 del 9 novembre 2021, è stata disposta l'equiparazione dei monopattini elettrici aventi tipologia e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica del tipo non auto-bilanciato (cd monopattini) di cui all'art. 2 c. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, ai velocipedi di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La medesima norma, inoltre, condiziona l'avvio dei servizi di sharing dei suddetti dispositivi, ad una specifica delibera della Giunta Comunale che individui i criteri di svolgimento degli stessi. L'esercizio dei servizi di sharing oggetto delle presenti linee guida può avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico del Traffico, incardinato nella Direzione 2 – Polizia municipale/protezione civile/servizi demografici del Comune di Alcamo, il quale verificherà che le modalità di servizio, proposte dal singolo operatore, siano coerenti con gli standard minimi di seguito individuati.

La suddetta autorizzazione è condizionata al rispetto, da parte dell'operatore, degli obblighi previsti dalle presenti linee guida nello svolgimento dei servizi di sharing di dispositivi di micromobilità (cd monopattini) sul territorio del Comune di Alcamo.

La fase sperimentale del servizio di sharing, disciplinato con le presenti Linee Guida, ha durata di 12 (dodici) mesi consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di esercizio che sarà allegato all'avviso pubblico di manifestazione d'interesse.

2. Oggetto

I Servizi di noleggio sono esercitati da operatori privati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida.

3. Requisiti soggettivi e oggettivi

Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dei Servizi di sharing sul territorio della città di Alcamo, è necessario il possesso, da parte degli Operatori, dei requisiti di seguito elencati:

1. Essere iscritti presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle Linee Guida; con riferimento a soggetti residenti in altri Stati all'interno della U.E., sarà sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio del paese d'origine.
2. Non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in riferimento ai soggetti indicati dal comma terzo del medesimo articolo.

Il possesso dei suddetti requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. resa dal legale rappresentante del soggetto Operatore nelle forme del DGUE.

Il Comune di Alcamo effettuerà le dovute verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dagli Operatori.

Nell'esercizio dei Servizi di sharing, gli Operatori economici devono impiegare esclusivamente Dispositivi dotati dei requisiti prescritti all'art. 2 c.3 del Decreto (cd. monopattini), ed espressamente richiamati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 75 così come modificata dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, riportanti la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e che sono conformi alle caratteristiche costruttive riportate nell'allegato 1 del sopracitato Decreto.

Gli Operatori devono garantire il tempestivo adeguamento della propria flotta nell'ipotesi di variazione dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per la circolazione dei Dispositivi.

4. Circolazione e Sosta

In considerazione dell'equiparazione operata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 75, la circolazione e la sosta dei Dispositivi è ammessa in analogia alle norme che regolano la circolazione e la sosta dei velocipedi. Nello specifico, lo stazionamento dei Dispositivi avviene negli spazi dedicati a velocipedi e motocicli o ciclomotori, nonché in aree dedicate a condizione che non sussistano conflitti con pedoni o altre categorie veicolari.

L'Amministrazione, in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, si riserva di individuare aree all'interno delle quali possa essere, ex comma 75 septies lett. c) dell'art. 1 della menzionata L. 160/2019, limitata la circolazione o aree nelle quali incentivarla, o inibito e/o limitato, in via temporanea o permanente, il rilascio o prelievo dei Dispositivi. Gli Operatori, preventivamente informati dell'adozione delle suddette misure restrittive della circolazione e sosta dei Dispositivi, devono adeguare tempestivamente le aree operative dei propri servizi assicurando la puntuale informazione alla propria utenza

5. Standard minimi di servizio

- a) Gli Operatori, ai fini della manutenzione e ricollocazione dei Dispositivi, devono utilizzare esclusivamente mezzi elettrici, ibridi, ovvero rientranti nella categoria emissiva più elevata disponibile al momento della presentazione della manifestazione di interesse.
- b) Gli Operatori, per l'intero arco temporale di erogazione dei Servizi di sharing devono indicare al Comune di Alcamo il nominativo di un responsabile operativo, assicurandone il costante collegamento con il Comune stesso e con le strutture di supporto da quest'ultimo individuate, oltre che con il Comando di Polizia Municipale.
- c) Gli Operatori devono garantire un servizio di call-center, h 24, attivo lungo tutto il periodo di attività.
- d) Il perimetro operativo dei Servizi di sharing, ovvero l'area all'interno della quale è possibile prelevare e rilasciare i Dispositivi, deve essere coerente con gli eventuali ambiti presso i quali il comune di Alcamo richieda, per ragioni di sicurezza o decoro pubblico, l'inibizione della circolazione e sosta dei Dispositivi.
- e) gli Operatori devono mettere a disposizione del Comune di Alcamo uno strumento di pubblicazione dei dati di servizio, preferibilmente realizzato con web service, che esponga i dati relativi all'ubicazione dei Dispositivi in servizio in tempo reale.

- f) Rispetto all'utilizzo dei Dispositivi, deve essere garantita dagli Operatori una copertura assicurativa per responsabilità civile con un massimale di almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone o appartenenti al patrimonio del Comune di Alcamo di altre persone giuridiche pubbliche e private.
- g) Gli Operatori devono garantire, anche attraverso la previsione di specifiche penali contrattuali nei rapporti con la loro utenza, lo svolgimento dei Servizi di sharing nel rispetto della sicurezza stradale e del decoro urbano. Ciascun Operatore deve garantire che i raggruppamenti dei propri Dispositivi non superino le 5 (cinque) unità impegnandosi ad intervenire tempestivamente nell'ambito dell'attività di ricollocamento dei dispositivi, e comunque entro 6 (sei) ore da eventuali segnalazioni ricevute dall'Amministrazione, eliminando tali raggruppamenti eccessivi. In modo analogo, gli Operatori devono svolgere attività di ricollocamento dei Dispositivi qualora gli stessi siano segnalati in sosta irregolare.
- h) I Dispositivi devono essere chiaramente identificabili attraverso un numero o codice alfanumerico visibile, anche in fase di utilizzo, e attraverso un logo dell'Operatore che gestisce la flotta di appartenenza. È inoltre necessario apporre il logo del Comune di Alcamo su ogni Dispositivo.
- i) Gli Operatori devono garantire che la ricarica delle batterie dei Dispositivi impiegati nelle proprie flotte, avvenga nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile e a loro totale carico e responsabilità.
- j) Gli Operatori devono dotare i dispositivi non auto-bilanciati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W, inoltre, tutti i dispositivi devono essere dotati di segnalatore acustico, di luce anteriore e posteriore fissa, di regolatore di velocità e devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

6. Implementazione e gestione della flotta

Gli Operatori possono esercitare i servizi di sharing con flotte di Dispositivi il cui numero minimo e massimo sia coerente con le specifiche indicazioni che il Servizio di Mobilità Urbana fornisce in considerazione dell'andamento dei servizi di sharing e degli impatti degli stessi sulla sicurezza stradale e sul decoro urbano.

È comunque ammesso l'avvio dei Servizi di sharing, ovvero l'incremento delle flotte esistenti, fino al raggiungimento del numero massimo di 100 (cento) dispositivi sul territorio del Comune di Alcamo. In qualunque momento l'Amministrazione si riserva l'incremento o la diminuzione di tale limite sulla base dell'andamento dei servizi sotto il profilo dell'impatto sul decoro urbano.

In occasione del primo avvio di servizio, ciascun Operatore potrà chiedere l'autorizzazione ad impiegare una Flotta compresa tra un minimo di 50 (cinquanta) e un massimo di 100 (cento) Dispositivi.

Eventuali incrementi di flotta possono essere richiesti, da ciascun Operatore al verificarsi di tutte le seguenti condizioni stabilite nelle presenti linee guida.

7. Informazione dell'utenza

Gli Operatori devono garantire un'adeguata e costante informazione ai propri utenti in merito alle modalità di circolazione e sosta dei Dispositivi previste dal Comune di Alcamo.

8. **Autorizzazione. Ipotesi di sospensione e revoca dei servizi di sharing**

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di sharing di micromobilità per i monopattini è emessa secondo la procedura seguente:

1. pubblicazione dell'Avviso della manifestazione d'interesse allo svolgimento dei servizi di sharing in conformità a quanto previsto nelle presenti linee guida;
2. recepimento e valutazione da parte dell'amministrazione (per il tramite degli uffici) delle proposte pervenute in ragione della rispondenza agli standard minimi e all'implementazione e gestione della flotta mediante la sottoscrizione per accettazione delle presenti linee guida;
3. Determinazione Dirigenziale di autorizzazione all'esercizio del servizio di sharing di micromobilità, a favore del proponente, a partire alla data dell'emissione del provvedimento, previa verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria ed acquisizione delle assicurazioni e delle garanzie previste dalle presenti Linee Guida.

Sono previste, inoltre, ipotesi di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi: l'Operatore interrompa il flusso dati attivato tramite web service, salvo comprovata causa di forza maggiore, e non rispetti le scadenze previste per l'invio dei dati; l'Operatore non rispetti i limiti di Flotta Operativa previsti dalle presenti Linee Guida e dall'Avviso per manifestazione di interesse, ovvero il programma di implementazione della Flotta Operativa che dovrà essere trasmesso in sede di manifestazione di interesse stessa; si verifichi una carente manutenzione della Flotta Operativa che comporti pericolo della pubblica e privata incolumità, ovvero l'abbandono di dispositivi non più efficienti; si verifichi un carente servizio di ricollocamento dei Dispositivi consistente nel mancato rispetto dei limiti temporali di intervento definiti al presente paragrafo; venga meno la copertura assicurativa ovvero la garanzia meglio specificata di seguito. L'Amministrazione, nei suddetti casi, ed in ogni caso in cui rilevi una grave infrazione agli obblighi previsti dal disciplinare ed accettati dall'Operatore, previa diffida, provvede: a) alla prima infrazione a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 15 (quindici) giorni; b) alla seconda infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e fino a 90 (novanta) giorni; c) alla terza infrazione, a sospendere in via definitiva l'autorizzazione allo svolgimento del servizio con obbligo di ritiro di tutti i mezzi dalle strade. L'Amministrazione provvede a dichiarare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di sharing nelle ipotesi di insussistenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di esercizio previsti dalle presenti Linee Guida o nel caso in cui l'Operatore sia oggetto di un terzo richiamo per violazione delle Linee Guida.

A garanzia del ristoro di danni o spese derivanti dall'eventuale necessità, per Comune di Alcamo, di procedere alla rimozione dei Dispositivi in danno degli Operatori, questi ultimi devono fornire garanzie, bancarie o assicurative, a prima richiesta, di importo non inferiore a 20 (venti) euro per ciascun Dispositivo facente parte della propria flotta. Le suddette garanzie devono essere adeguate in caso di incremento della flotta, e integrate in caso di parziale escussione. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di sharing non comporterà l'assunzione, in capo al Comune di Alcamo, di alcuna responsabilità civile verso terzi. Tale responsabilità rimarrà in capo al singolo Operatore autorizzato, il quale presterà il servizio con autonoma organizzazione di mezzi e persone.